

STUDIO LEGALE AVV. DOMENICO LIGATO

VIA SBARRE CENTRALI N°143/B - TEL. E FAX 0965/626510

89153 REGGIO CALABRIA P. E. C.: DOMENICO.LIGATO@AVVOCATIRC.LEGALMAIL.IT.

TRIBUNALE DI VARESE

SEZIONE LAVORO

RICORSO

Nell'interesse dell'insegnante Valastro Domenica, nata a Melito di Porto Salvo (RC) il 27.01.978 e residente a Condofuri via Peripoli n° 415 (C.F. VLSDNC78A67F112O), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Daniela Mazzocchi (C.F. MZZ DNL 65S65 F 205S) in Milano alla via Manara 15, dalla quale è rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente all'avv. Domenico Ligato (C.F. LGTDNC64S29F112K) del foro di Reggio Calabria, giusta procura a margine del presente atto, i quali difensori dichiarano, ai sensi del secondo comma dell'articolo 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0245713917 o alla P.E.C.: daniela.mazzocchi@milano.pecavvocati.it oppure alla P. E. C.: domenico.ligato@avvocatirc.legalmail.it. -Ricorrente-

CONTRO

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato c/o l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in via Freguglia n°1 (Palazzo di Giustizia) a Milano;
L'AMBITO TERRITORIALE DI VARESE, in persona del Dirigente pro tempore, domiciliato c/o l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in via Freguglia n°1 (Palazzo di Giustizia) a Milano;
l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in persona del Dirigente pro tempore, domiciliato c/o l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in via Freguglia n°1 (Palazzo di Giustizia) a Milano; - Resistenti- per

PROCURA

Io sottoscritta Valastro Domenica, nata a Melito di Porto Salvo il 27.01.978 e residente a Condofuri via Peripoli n°415(cod. fisc:VLSDNC78A67F112O) delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio gli avvocati Domenico Ligato (LGTDNC64S29F112K) con P.E.C.: domenico.ligato@avvocatirc.legalmail.it e Daniela Mazzocchi (C.F. MZZ DNL 65S65 F 205S) congiuntamente e disgiuntamente conferendo loro ogni e più ampia facoltà di legge ed in particolare il potere di chiamare terzi in giudizio, svolgere riconvenzionali, nominare sostituti, transigere e conciliare, rinunciare agli atti e rilasciare quietanza promettendo ratifica. Eleggo domicilio presso lo studio del secondo avvocato, sito in Milano alla via Manara 15, con P.E.C.: daniela.mazzocchi@milano.pecavvocati.it e con fax 02 45713917. Autorizzo i medesimi al trattamento dei miei dati personali conformemente alle norme del d.lgs. 196/03 e limitatamente alle finalità connesse all'esecuzione del presente mandato. Reggio Cal. 10/10/2014.

Valastro Domenica
Per autenticazione
Avv. Domenico Ligato

29 OTT. 2014
Domenico Ligato
ANGELO BUCCELLI

l'accertamento dell'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia e disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui stabilisce all'art.1 che può chiedere la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio [soltanto] "Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nella I, II e III fascia ed aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia," e non anche il personale docente ed educativo, già inserito nelle suddette graduatorie, che, in occasione di precedenti aggiornamenti, non aveva prodotto la domanda di permanenza ed era stato cancellato nel periodo di vigenza delle precedenti graduatorie; ed altresì del provvedimento Prot. n. MIURAOOUSPVAR.U. 7358 del 11/08/2014, emanato dal Dirigente dell'Ambito territoriale di Varese, relativo alla pubblicazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive e degli elenchi correlati del personale docente di scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado per il triennio scolastico 2014/17, nella parte in cui l'insegnante di scuola dell'infanzia Valastro Domenica risulta assente, nonostante avesse presentato regolare domanda, nonché di ogni altro atto connesso, conseguente, presupposto o contenuto nello stesso Decreto Ministeriale n. 235/2014, che produca l'effetto di non consentire il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, di coloro che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria, e in particolar modo le graduatorie ad esaurimento, così come aggiornate ai sensi degli atti impugnati, e, previa declaratoria di nullità anche parziale e di illegittimità e/o inefficacia di ogni atto sopra indicato e in disapplicazione di ogni provvedimento illegittimo o in contrasto con le norme imperative invocate e lesivo della posizione della ricorrente, in via principale, 1) NEL MERITO,

condannare e ordinare alle amministrazioni intimare, ciascuna per la propria competenza, ad emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento, a favore della ricorrente, del diritto al reinserimento nella graduatoria ad esaurimento valida per il triennio 2014-2017, per la scuola dell'infanzia, con il recupero del punteggio che aveva maturato all'atto della cancellazione; per l'effetto 2) obbligare la resistente Amministrazione' a disporre il reinserimento della ricorrente nella graduatoria ad esaurimento valida per il triennio 2014-2017, per la scuola dell'infanzia, con il recupero del punteggio che aveva maturato all'atto della cancellazione; 3) in ogni caso, condannare le resistenti, anche in solido, ovvero chi di ragione, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, per i seguenti motivi.

FATTO

La ricorrente è un'insegnante di scuola dell'infanzia, in possesso del titolo di accesso alla terza fascia (documento n°1) delle graduatorie provinciali di cui all'art. 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296, utilizzabili per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti autorizzati, per la Scuola dell'Infanzia.

In virtù di tale titolo d'accesso, la stessa, negli anni precedenti al 2011, ha presentato domanda di inserimento nelle suddette graduatorie (documento n°2) ed era iscritta nelle rispettive fasce delle graduatorie provinciali permanenti adesso divenute graduatorie ad esaurimento (Graduatorie ad esaurimento - biennio 2009/2011) (documento n°3).

Nell'anno scolastico 2012/2013 ha prestato servizio presso l'Istituto comprensivo "G. Cardano Padre Lega" di Gallarate (VA), quale docente di scuola dell'infanzia, come si evince dall'autocertificazione di servizio, che si allega

(documento n°4).

Tuttavia, non avendo ripresentato la domanda di aggiornamento/permanenza nelle graduatorie valide per il triennio 2011-2014 nel termine indicato dai provvedimenti ministeriali, è incorsa nella sanzione della cancellazione dalle graduatorie per gli anni 2011-2014, ossia per gli anni scolastici di vigenza di tale graduatorie.

Venuta meno la vigenza di tali graduatorie, in occasione dell'aggiornamento disposto con il D.M. n. 235 del 1/04/14 per il triennio 2014/17, ha proposto domanda di aggiornamento/reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento

(documento n°5).

In effetti, la predetta docente ha presentato domanda in forma cartacea di inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento relative al personale docente per la scuola dell'INFANZIA per il triennio 2014/2017 all'U.S.P. di

Varese, POICHE' DEPENNATA, PER NON AVER PRESENTATO DOMANDA DI AGGIORNAMENTO NEGLI ANNI SCOLASTICI

PRECEDENTI. Tuttavia, la predetta docente è stata esclusa dalla predetta graduatoria, nonostante avesse inviato la domanda in formato cartaceo con raccomandata a.r. n° 110671977998 del 17/05/2014, pervenuta il 22/05/2014

(documento n°6).

Infatti con provvedimento Prot. n. MIURAOOUSPVAR.U. 7358 del 11/08/2014 (documento n°7), emanato dal Dirigente dell'Ambito territoriale di

Varese, relativo alla pubblicazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive e degli elenchi correlati del personale docente di scuola dell'infanzia,

primaria, secondaria di I e II grado per il triennio scolastico 2014/17, la predetta docente rimaneva esclusa dalla predetta graduatoria.

Sennonché, la ricorrente aveva diritto ad essere reinserita nelle graduatorie valide per il triennio 2014/17, poiché, in occasione dell'ultimo aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento, disposto con il D.M. n. 235 del 1/04/14, per il triennio 2014/17, la stessa aveva presentato nuovamente domanda di aggiornamento/reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

E invero, l'art. 1 bis della Legge 4 giugno 2004, n. 143, dopo aver precisato che la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi, dispone a chiare lettere che, a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

Il Decreto Ministeriale D.M. n. 235 del 1/04/14, così come il precedente n. 44 del 2011, invece, del tutto immotivatamente, nel disporre l'integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017, non ha previsto tale reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza di coloro che, in occasione del precedente aggiornamento, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria.

L'esclusione della ricorrente dalle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2011/2014 e la conseguente negazione del diritto ad essere individuato quale destinatario di proposta di stipula del contratto a tempo determinato e/o indeterminato per scorrimento di tali graduatorie, si appalesa del tutto illegittima per le seguenti ragioni di

DIRITTO

1. VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS DELLA LEGGE 4 GIUGNO

2004, N. 143.

Il Decreto Ministeriale D.M. n. 235 del 1/04/14, pur richiamando nelle premesse e quale norma di chiusura (per quanto non previsto) le disposizioni di cui alla legge n. 143 del 4 giugno 2004, ne viola, quanto all'odierno *thema decidendum*, la lettera e la ratio.

La legge n. 143 del 4 giugno 2004, infatti, ha previsto, all'art. 1 bis che, dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del Testo Unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria.

La mancata presentazione della domanda comporta, ai sensi della citata disposizione, la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi.

Tuttavia, SECONDO L'ART. 1 BIS DELLA LEGGE N. 143 DEL 4 GIUGNO 2004, TALE SANZIONE NON È DEFINITIVA IN QUANTO, A DOMANDA DELL'INTERESSATO, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento, È CONSENTITO IL REINSERIMENTO NELLA GRADUATORIA, CON IL RECUPERO DEL PUNTEGGIO MATURATO ALL'ATTO DELLA CANCELLAZIONE.

In altri termini, il Legislatore se, per un verso, ha inteso comminare la sanzione dell'esclusione dalla graduatoria per i docenti che non presentano domanda di aggiornamento, per altro verso ha limitato tale grave sanzione soltanto al periodo di vigenza di tali graduatorie.

Ed infatti, venuta meno la validità di tali graduatorie, per effetto del procedimento di aggiornamento delle stesse, i docenti già inclusi in graduatoria negli anni precedenti all'ultimo aggiornamento (all'atto del quale, non presentando domanda, sono stati depennati), ai sensi della fonte primaria sopra

citata possono senz'altro chiedere il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio già maturato al momento della cancellazione.

Emerge con tutta evidenza, dunque, l'illegittimità, nella parte d'interesse, del Decreto Ministeriale n. 235/2014.

Quest'ultimo, infatti, non prevedendo il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza di coloro che, in occasione del precedente aggiornamento, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria, ne determina una esclusione dalle graduatorie contraria alla lettera ed alla ratio dell'art. 1 bis della legge n. 143 del 4 giugno 2004.

2. ECCESSO DI POTERE NELLE SUE FIGURE SINTOMATICHE DELLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Non consentire l'inserimento nelle graduatorie valide per il biennio 2014-2017 di coloro che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati per il triennio 2011-2014, determinerebbe una palese disparità di trattamento nei confronti di alcune categorie di docenti che, al contrario, in occasione dell'aggiornamento 2009/2011, hanno potuto liberamente chiedere il loro inserimento in graduatoria.

Tali docenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto Ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009, sono:

a. i docenti frequentanti i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti

di secondo livello a indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008 (art. 5 bis, comma 1, Legge 169/08);

b. i docenti che frequentano il primo corso biennale di II livello presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati, finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A (art. 5 bis, comma 2, Legge 169/08);

c. i docenti in possesso di idoneità o abilitazione all'insegnamento rilasciato da uno degli Stati dell'Unione Europea, che ottengono con formale provvedimento ministeriale il riconoscimento, ai sensi delle direttive comunitarie 2005/36/CE e 2006/100/CE.

La disparità di trattamento emerge sol che si rifletta sulla circostanza che tali docenti hanno ottenuto l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento soltanto perché, a differenza dei ricorrenti, non sono mai stati inclusi in tali graduatorie!

3. UNIVOCA GIURISPRUDENZA FAVOREVOLE ALLE TESI DEL RICORRENTE.

Le tesi del ricorrente hanno trovato conforto in un'univoca giurisprudenza formatasi sulla questione oggi *sub judice*.

E, invero, il TAR Lazio, con sentenza n. 21793/2010, ha ritenuto illegittimo il Decreto Ministeriale oggi impugnato alla luce delle seguenti chiarissime motivazioni: [...] Il comma 1-bis del decreto legge n. 97/2004 stabilisce che, a decorrere dall'a. S. 2004/2005, la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti ivi inseriti postuli la presentazione di apposita domanda nel termine fissato dal Ministero dell'istruzione con l'emanando decreto per l'aggiornamento delle graduatorie medesime, pena la cancellazione da queste ultime per i

successivi anni scolastici. La disposizione prevede poi la possibilità di "reinserimento nella graduatorie, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione", ove i docenti interessati facciano domanda "entro il medesimo termine".

La piana analisi delle disposizioni conduce al seguente letterale approccio esegetico.

La presenza nelle graduatorie è condizionata ad una espressa volontà dei docenti di permanervi, volontà da manifestarsi nel termine fissato per gli aggiornamenti delle graduatorie medesime. L'omessa domanda è sanzionata con l'esclusione dalle graduatorie, che non è comunque assoluta potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle graduatorie, dichiarare di volervi nuovamente figurare.

Orbene, giusti i rilievi critici contenuti nel terzo motivo di ricorso, non è del tutto infondato ritenere che un'applicazione letterale della norma conduca ad esiti plausibilmente non conformi ai parametri desumibili dagli artt. 3 e 97 della Costituzione. Invero, non si vede come possa predicarsi conforme alle regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l'onere del docente che già figura in graduatoria a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute ampiamente dannose conseguenti alla mancata (ulteriore) manifestazione di detta volontà. Tali rilievi possono essere vinti solo ove la ratio della normativa in questione vada ricondotta alla finalità di depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, e non certo all'intentio di sfoltire comunque le graduatorie, sulla base di una volontà degli interessati, non espressa in via esplicita ma desunta in via presuntiva a mezzo del silenzio, o del comportamento comunque inerte, dagli stessi serbato [...] Anche il Tribunale di Foggia, con sentenza resa a conclusione del

procedimento n. 8748/2011, ha accolto le tesi dell'odierno ricorrente con le seguenti motivazioni: [...] *Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, può affermarsi che l'amministrazione legittimamente ha disposto la cancellazione della ricorrente dalla graduatoria per cui è causa. Non altrettanto legittimamente, tuttavia, ha ommesso di reinserirla nella graduatoria predetta a seguito della tempestiva domanda di reinserimento* [...] *Nella misura in cui non consente a coloro che siano stati (anche legittimamente) cancellati dalla graduatoria di esservi reinseriti, previa proposizione di domanda da presentarsi nello stesso termine di 20 giorni, il D.M. citato va dunque disapplicato in quanto violativo della previsione di Legge[...] Infine, affermato il principio per cui "con riferimento ai parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3, 4 e 97 Cost. nonché ai principi generali dell'attività amministrativa di cui alla legge n.241 del 1990, il decreto ministeriale n. 42/2009 è illegittimo nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno ommesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della legge n. 143/2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima".*

Tali principi di leale collaborazione tra cittadino ed Amministrazione dovrebbero essere applicati, di regola, in ogni ambito, mentre spesso, come è noto si trovano i cittadini, inermi, a dover lottare contro atteggiamenti ottusi e poco collaborativi di un'amministrazione, retaggio di vecchi schemi.

Anche il tribunale di Treviso ha confermato questa interpretazione con l'ordinanza del 17/09/2013 (doc. n°8) del seguente tenore: " *Nel merito, si assume che, nonostante l'intervento della nuova normativa che trasforma le graduatorie permanenti in graduatorie a esaurimento "l'esclusione di coloro che non avevano dimostrato interesse per la permanenza nella graduatoria rimane invece disciplinata dalla legge previgente senza che la*

nuova apporti modifiche al sistema della rinnovazione della domanda” e si rileva che “nella specie non esiste alcuna impossibilità di contemporanea applicazione tra la previsione generale del carattere ad esaurimento delle graduatorie e la disposizione che consente il reinserimento in graduatoria di chi già avesse maturato il diritto all’inserimento in graduatoria e ne sia stato cancellato soltanto per non aver presentato tempestiva domanda di aggiornamento” convenendo che “la disposizione di cui all’art. 1 co. 1-bis D.L. n. 97/2004, nel disciplinare l’onere di presentazione della domanda di aggiornamento della posizione in graduatoria e le conseguenze della mancata ottemperanza a tale onere costituisce in realtà norma speciale – per quanto riguarda questo specifico adempimento – rispetto alla norma generale che stabilisce il carattere ad esaurimento delle graduatorie”. In verità, “la tardiva presentazione da parte della ricorrente della domanda di aggiornamento della propria posizione nelle graduatorie valide per il triennio 2011/2014 comporta sì la cancellazione dello stesso dalle graduatorie valide per detti anni scolastici, ma non pregiudica il diritto della ricorrente di ottenere – a seguito di domanda a tal fine tempestivamente presentata – il reinserimento nelle graduatorie successive valide a partire dall’anno scolastico 2014/2017” e quindi si ritiene che “le disposizioni contenute nel D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009 e del D.M. n. 44 del 2 maggio 2011, nella misura in cui ritenute eventualmente in contrasto con il disposto dell’art. 1 co. 2-bis D.L. 97/2004 non potranno che essere disapplicate, non potendo un decreto ministeriale negare il diritto al reinserimento nelle graduatorie previsto dalla legge”.

Inoltre, si citano le sentenze del Tribunale di Matera del 3/12/2012 (documento n°9), del Tribunale di Verona del 2/07/2013 (documento n°10), Tribunale di Verona del 25/11/2011 (documento n°11), che tutte si allegano. Altresì, si riporta una massima commentata dell’ultima sentenza del Consiglio di Stato n° 3658/14 del 14.07.14 (documento n°12), che conferma la tesi della ricorrente ed infine il provvedimento dell’A.T. di Reggio Calabria, con cui viene reinserita una

docente in esecuzione di un'ordinanza ex art. 700 c.p.c. - con ricorso iscritto al R.G. 1501/2012 - emessa il 9/07/14 dal Tribunale di Locri (RC) (doc. n°13).

Per questi motivi il Ministero deve disporre il reinserimento della ricorrente nella graduatoria ad esaurimento” per la classe di concorso d’interesse o per la scuola dell’infanzia, come nel caso che ci occupa. Pertanto, i docenti precedentemente inseriti nelle graduatorie a esaurimento hanno pieno diritto, perché così prescritto dalla normativa, al reinserimento all’atto del successivo aggiornamento delle graduatorie.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, allora, non è chi non veda l’assoluta illegittimità del provvedimento impugnato in parte qua, il quale è, pertanto, meritevole di disapplicazione.

Tutto ciò premesso e considerato, l’insegnante **Valastro Domenica**, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,

Ricorre

all’Ill.mo Giudice del Tribunale di Varese, sezione Lavoro, affinché, previa fissazione dell’udienza di discussione ed emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 415 cod. proc. civ., voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza:

“In via preliminare: accertare l’illegittimità e/o nullità e/o inefficacia e quindi disapplicare:

- il Decreto Ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui stabilisce all’art.1 che può chiedere la permanenza e/o l’aggiornamento del punteggio [soltanto] *“Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nella I, II e III fascia ed aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia,”* e non anche il personale

docente ed educativo, già inserito nelle suddette graduatorie, che, in occasione di precedenti aggiornamenti, non aveva prodotto la domanda di permanenza ed era stato cancellato nel periodo di vigenza delle precedenti graduatorie; ed altresì

- il provvedimento Prot. n. MIURAOOUSPVAR.U. 7358 del 11/08/2014, emanato dal Dirigente dell'Ambito territoriale di Varese, relativo alla pubblicazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive e degli elenchi correlati del personale docente di scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado per il triennio scolastico 2014/17, nella parte in cui l'insegnante di scuola dell'infanzia **Valastro Domenica** risulta assente, nonostante avesse presentato regolare domanda, nonché di ogni altro atto connesso, conseguente, presupposto o contenuto nello stesso Decreto Ministeriale n. 235/2014, che produca l'effetto di non consentire il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, di coloro che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria, e in particolar modo le graduatorie ad esaurimento, così come aggiornate ai sensi degli atti impugnati, e, previa declaratoria di nullità anche parziale e di illegittimità e/o inefficacia di ogni atto sopra indicato e in disapplicazione di ogni provvedimento illegittimo o in contrasto con le norme imperative invocate e lesivo della posizione della ricorrente

1) **in via principale, NEL MERITO**, condannare e ordinare alle amministrazioni intimate, ciascuna per la propria competenza, ad emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento, a favore della ricorrente, **Valastro Domenica**, del diritto al reinserimento nella graduatoria ad esaurimento valida per il triennio 2014-2017, per la scuola dell'infanzia, con il recupero del

punteggio che aveva maturato all'atto della cancellazione; per l'effetto,

2) obbligare la resistente Amministrazione a disporre il reinserimento della ricorrente **Valastro Domenica** nella graduatoria ad esaurimento valida per il triennio 2014-2017, per la scuola dell'infanzia, con il recupero del punteggio che aveva maturato all'atto della cancellazione;


3) in ogni caso, condannare le resistenti, anche in solido, ovvero chi di ragione, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”

Ai sensi della legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della controversia è indeterminato e il contributo unificato ammonta a € 259,00.

Si depositano i seguenti documenti:1) Certificazione di abilitazione;2) domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali 2009/11;3) Graduatorie ad esaurimento - biennio 2009/2011-, dove la ricorrente era inserita; 4) autocertificazione di servizio;5) domanda in formato cartaceo di inserimento nelle graduatorie 2014/17;6) ricevuta di ricevimento della raccomandata a.r. n° 110671977998 del 17/05/2014;7) provvedimento prot. n. MIURAOOUSPVAR.U. 7358 del 11/08/2014, dell'Ambito territoriale di Varese, relativo alla pubblicazione delle graduatorie provinciali definitive ad esaurimento; 8) l'ordinanza del Tribunale di Treviso del 17/09/2013; 9) sentenza del Tribunale di Matera del 3/12/2012; 10) sentenza del Tribunale di Verona del 2/07/2013;11) sentenza del Tribunale di Verona del 25/11/2011;12) massima commentata della sentenza del Consiglio di Stato n° 3658/14 del 14.07.14;13) provvedimento dell'A.T. di Reggio Calabria, di reinserimento di una docente in esecuzione di un'ordinanza ex art. 700 c.p.c. *Salvis Iuribus*.

Reggio Calabria, 13 ottobre 2014.

Avv. Domenico Ligato


Avv. Daniela Mazzocchi




R.G. 1004/2014
Cron. 2160/14

TRIBUNALE DI VARESE
DECRETO EX ART. 415 C.P.C.

Il Giudice del Tribunale di Varese, in funzione di Giudice del Lavoro,
letto il ricorso che precede;

FISSA

l'udienza del 6-2-2015 h. 10.45 per discussione.

disponendo per tale udienza la comparizione personale delle parti.

Si notifici a cura del ^{ricorrente} nei termini di legge.

Varese, 2-3-11-2014

Il Giudice del Lavoro
Dott. Dario Papa

Depositato in Cancelleria oggi 3 NOV. 2014



UFFICIO
CANCELLERIA
GIUDIZIARIA
Anna IGNELLI

fatto avviso oggi, 04/11/14



ORIGINALE

RGL 1004/2014
Udienza : 06.02.2015
Giudice: Dr. Dario Papa

TRIBUNALE DI VARESE

Sezione Lavoro

MEMORIA DIFENSIVA

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – USR Ufficio XXI – Varese - codice fiscale 80010960120 – in persona del Direttore Generale Dr.ssa Delia Campanelli, rappresentato e difeso dal Dr. Gaetano Citrigno, giusta delega in atti, ai sensi dell'art. 417 bis comma 1 c. p. c. presso i cui Uffici siti in Varese alla Via Copelli, 6 domicilia e presso il quale andranno inviate le comunicazioni di cancelleria ai seguenti riferimenti Fax 0332/257163 PEC uspva@postacert.istruzione.it

RESISTENTE

CONTRO

Valastro Domenica

RICORRENTE

FATTO

La ricorrente ha adito il Giudice ordinario al fine di veder dichiarata il preteso diritto a nuovo inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Varese a seguito di cancellazione per omessa produzione della domanda di aggiornamento dei titoli e dei servizi in occasione della relativa procedura concorsuale.

DIRITTO

Sul difetto di giurisdizione

Preliminarmente si eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice odiernamente adito. Ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs 165/2001, le procedure concorsuali rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo. Infatti, il discrimine tra AGO e GA, in tema di giurisdizione nella materia del pubblico impiego privatizzato, deve essere inteso nel senso che le procedure concorsuali che radicano la giurisdizione del GA, sono quelle volte al reclutamento del dipendente, senza che abbia rilevanza a questo fine la natura della medesima procedura concorsuale (per esami, per titoli ed esami, per soli titoli). Ancora, la natura vincolata dell'attività demandata all'amministrazione non comporta in modo automatico la qualificazione della corrispondente posizione soggettiva del privato in termini di diritto soggettivo, con il conseguente precipitato processuale in punto di giurisdizione. Può infatti, distinguersi anche in seno alle attività di tipo vincolato, tra quelle ascritte all'amministrazione per la tutela in via primaria dell'interesse del privato e quelle, viceversa,

Decretato in data 06/02/2015
Giudice Dr. Dario Papa
Amministratore
ANNA CAMPANELLI

che la stessa amministrazione è tenuta ad esercitare per la salvaguardia dell'interesse pubblico.

Anche a fronte di attività connotate dall'assenza in capo all'amministrazione di margini di discrezionalità valutativa o tecnica, quindi, occorre avere riguardo alla finalità perseguita dalla norma primaria, per cui quando l'attività amministrativa, ancorché a carattere vincolato, tuteli in via diretta l'interesse pubblico, la situazione vantata dal privato non può che essere protetta in via mediata, così assumendo consistenza di interesse legittimo.

Tali considerazioni di carattere generale sono sicuramente applicabili al sistema di reclutamento del personale docente ed educativo che avviene tramite le Graduatorie ad Esaurimento.

E' necessario sottolineare infatti che il Consiglio di Stato, con le sentenze 4 dicembre 2009 n. 7619 e 2 aprile 2010 ha riaffermato che le procedure di reclutamento degli insegnanti sono da considerare a tutti gli effetti delle vere e proprie procedure concorsuali, "essendo l'ingresso nei ruoli degli insegnanti affidato talvolta a procedure concorsuali per esami vere e proprie, ma con ampia frequenza anche a scorrimento di graduatorie, nell'ambito delle quali la corretta assegnazione dei punteggi e il riconoscimento dei titoli costituiscono momenti autoritativi di una procedura selettiva, finalizzata al reclutamento, a cui corrispondono interessi legittimi al rispetto dei principi dei parametri di legalità, imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione: principi - quelli appena indicati - ordinariamente rimessi alla cognizione del Giudice Amministrativo e che hanno indotto il legislatore a sottrarre la fase del reclutamento alla Giurisdizione del Giudice Ordinario, al quale restano affidate solo le controversie successive all'instaurazione del rapporto di lavoro".

Tali considerazioni sono ulteriormente rafforzate dal fatto che il ricorrente lamenta in tale sede **il mancato inserimento** nelle Graduatorie e quindi **preliminarmente** all'instaurazione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione in una fase esclusivamente concorsuale a fronte della quale non sussistono diritti soggettivi ma esclusivamente interessi legittimi la cui tutela compete alla giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale.

Inoltre è necessario evidenziare come le disposizioni (ritenute) lesive della posizione giuridica del ricorrente **derivino in via diretta ed immediata** dalle disposizioni dell'ordinanza ministeriale di aggiornamento.

Tali disposizioni, in quanto (ritenute) lesive della sfera giuridica del ricorrente sono (*rectius* erano) autonomamente impugnabili dall'odierno ricorrente.

Infatti le stesse disposizioni, nella parte in cui non consentono l'inserimento (*rectius* il reinserimento) nelle graduatorie de qua, non necessitano di un atto individuale di esclusione **(che anche se presente è da considerarsi privo di forza costitutiva e come tale inautonomo con effetti meramente dichiaratici e non costitutivi)** da parte dell'amministrazione e come tale legittimante l'azionabilità attuale del ricorso.

L'odierno ricorrente pertanto avrebbe dovuto impugnare direttamente il DM innanzi al Tar del Lazio nei prescritti termini decadenziali.

L'eccezione del difetto di giurisdizione è d'altronde confermata dal fatto che lo stesso ricorrente cita a sostegno delle propria tesi la sentenza TAR Lazio 21793/2010 che ha ritenuto illegittimo il decreto odiernamente impugnato (quale atto presupposto) confermando quindi che la lesività attuale della norma contestata era già presente nella medesima ordinanza che andava come tale impugnata nei prescritti termini decadenziali e non prescizionali.

In considerazione di quanto sopra esposto si chiede che codesto spett. le Tribunale voglia pertanto dichiarare il presente ricorso come inammissibile e/o irricevibile per difetto di giurisdizione.

Sul litisconsorzio necessario

Impregiudicato quanto sopra è necessario eccepire, nella denegata ipotesi in cui codesto Tribunale ritenesse sussistente la sua propria giurisdizione in materia, il difetto di notifica del ricorso ai terzi contro interessati.

E' infatti evidente che una pronuncia favorevole per la ricorrente lederebbe, la posizione di quei concorrenti inseriti nella graduatoria della medesima classe di concorso i quali si vedrebbero scavalcati senza potersi difendere adeguatamente avendo fatto affidamento sulla legittimità della medesima graduatoria.

Nel caso delle graduatorie ad esaurimento, poi, i docenti concretamente interessati alla reiezione del ricorso odiernamente presentato sono facilmente individuabili perché nominativamente indicati nelle graduatorie medesime.

Nel caso de quo la ricorrente, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, si posizionerebbe al posto 301 bis con posti 92 – graduatoria scuola dell'infanzia – scavalcando tutti gli insegnanti in essa attualmente inseriti dal posto n. 528 al posto 302 come da estratto della medesima graduatoria che, a tal fine, si produce in atti.

Sul diritto di richiedere il reinserimento in graduatoria

L'art. 1, co.605, L. 296/2006 (legge finanziaria 2007) ha realizzato in materia una vera e propria rivoluzione, al dichiarato "fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici e di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente". Tale norma ha disposto la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, in cui possono essere inseriti **ex novo solo i docenti appartenenti alle categorie espressamente richiamate dalla norma.** Tale ultima previsione costituisce un'eccezione rispetto alla regola della cessazione di ogni incremento della graduatoria, al di fuori dell'ipotesi in cui l'inserimento avviene in modo esplicito, così come accaduto per i nuovi inserimenti del biennio 2007-2008 fatti espressamente salvi dall'art. 1, co.605, cit..

In assenza di una tale esplicita previsione, va ritenuto che anche il reinserimento originariamente previsto dall'art. 1bis D.M. 143/03 sia venuto meno per effetto della trasformazione e, dunque, correttamente il ministero convenuto, all'art. 1, co.2, D.M. 16/03/07, ha previsto che: "a norma dell'art. 1 comma 1 bis della legge 143/2004 la permanenza nelle graduatorie di cui al precedente comma 1 avviene su domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine indicato al successivo art. 12. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria" e, al co. 3, ha espressamente previsto la possibilità di reinserimento per coloro che fossero stati precedentemente cancellati per non avere prodotto la domanda di permanenza in occasione del precedente aggiornamento e che "la mancata presentazione della domanda di reinserimento in graduatoria comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria stessa".

L' art. 1, co. 1 bis, D.L. 97/04 (conv. L. 143/04) prevede che "Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico **avviene su domanda dell'interessato,** da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione".

Successivamente la L. 296/2006, art. 1, co. 605, stabiliva: "Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria."

La norma non conteneva nessun cenno alla possibilità di reinserimento prevista dall'art. 1, co. 1 bis, L. 143/2004 dei docenti già inseriti nelle graduatorie e cancellati per mancanza di domanda.

Tale espressa omissione non è casuale – né tanto meno può essere surrettiziamente considerata quale tacita conferma della previsione di cui all'art. 1, co. 1 bis, L. 143 cit. Infatti la norma citata è coerente con la disposta trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

La diversa definizione normativa adottata dal legislatore è indicativa della volontà di trasformare le suddette graduatorie da permanenti (cioè, in quanto tali destinati a perpetuarsi nel tempo attraverso il successivo e continuo inserimento dei docenti neo abilitati) a graduatorie ad esaurimento e quindi cioè destinate a svuotarsi ed estinguersi nel tempo con l'assunzione nei ruoli dei docenti in esse inseriti.

E' infatti di meridiana evidenza che se il legislatore avesse voluto, pur successivamente alle modifiche introdotte, consentire il reinserimento a domanda dei docenti medio tempore cancellati, tale effetto non sarebbe stato conseguito perché in evidente contrasto con la ratio legis della materia de qua.

Ed infatti, se la legge finanziaria 2007 avesse voluto ricomprendere tra i nuovi inserimenti anche l'ipotesi del reinserimento conseguente a cancellazione, **lo avrebbe sicuramente previsto in modo espresso nell'ambito del complesso delle ipotesi eccezionali e tassative in relazione alle quali l'inserimento ex novo risulta ancora possibile.**

Pertanto la previsione di cui all'art. 1, co. 1, L. 143/04, risulta in base alle considerazioni sopra espresse assolutamente incompatibile con la ratio della nuova disciplina che, si ribadisce ulteriormente, ha modificato irreversibilmente la natura giuridica delle GAE.

Pertanto la norma che prevede l'impossibilità di chiedere il reinserimento in graduatoria di cui all'art. 1, co. 1 bis L. 143/04 risulta implicitamente abrogata dalla successiva legge che ha disposto, come detto, la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

Trattasi pertanto di una comune successione di leggi nel tempo che determina, come detto, l'abrogazione delle norma citata per **acclarata incompatibilità tra le due fonti** entrambe di rango primario.

Il D.M. impugnato, lungi dall'introdurre modifiche a norme di legge, costituisce soltanto la traduzione in termini amministrativi della volontà del legislatore.

E' necessario evidenziare come il legislatore, nelle more del passaggio dal regime delle graduatorie aperte e permanenti a quello delle graduatorie chiuse e ad esaurimento, abbia ritenuto di salvaguardare l'affidamento riposto nella possibilità di reinserimento a domanda, già prevista nella disciplina ante 1/1/2007, da parte di quei docenti che in occasione del precedente aggiornamento non avessero presentato tempestivamente la domanda di permanenza in graduatoria, per l'appunto confidando nella possibilità di reinserimento prevista dall'ultima parte dell'allora vigente art. 1, co. 1 bis, L. 143/2004.

Una volta entrata a regime la nuova disciplina delle GAE, consolidatasi a seguito dei successivi aggiornamenti delle medesime graduatorie, questa necessità di tutelare il legittimo affidamento dei candidati è venuta meno e pertanto il nuovo D.M. ha legittimamente previsto, **in piena esecuzione della normativa applicabile a seguito della già citata successione temporale delle leggi**, che la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato disponendo altresì che la mancata presentazione della stessa comporta la cancellazione definitiva del docente con conseguente impossibilità del reinserimento a domanda degli esclusi in occasione degli aggiornamenti precedenti.

Con gli aggiornamenti successivi delle graduatorie - essendo andato a pieno regime il sistema di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (in base al quale chi è dentro vi rimane a domanda, ma chi non presenta domanda di permanenza viene escluso definitivamente) - è pertanto venuta meno tale necessità di salvaguardia dell'affidamento.

Alla luce delle considerazioni che precedono risulta evidente come la disciplina secondaria oggetto dell'odierno ricorso risulti **pienamente coerente** con gli sviluppi normativi intervenuti in materia e con il passaggio dal sistema delle graduatorie permanenti al sistema delle graduatorie ad esaurimento.

Essendo quest'ultime destinate ad estinguersi (*rectius*, esaurirsi) non sono consentiti ulteriori inserimenti, a parte quelli delle particolari categorie tassativamente elencata dalla legge finanziaria del 2006 e per il solo biennio 2007-2008.

Assolutamente inconferente e non dimostrata è quindi la pretesa configurazione dell'eccesso di potere "nelle sue figure sintomatiche della disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta".

Infatti non è possibile paragonare la situazione giuridica e fattuale di chi ha volontariamente deciso di non inoltrare domanda di aggiornamento con conseguente cancellazione dalle graduatorie e la situazione di coloro che, al momento di entrata in vigore della legge hanno prodotto domanda di inserimento "con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria".

Alla luce delle considerazioni che precedono ne consegue che il candidato, il quale, come nel caso di specie, non produce domanda di conferma e/o aggiornamento della propria posizione (già in essere) nelle graduatorie predette, perde il diritto a permanervi, con tutte le conseguenze che ne derivano.

In buona sostanza **la mancata produzione della domanda equivale ad una manifestazione di volontà tacita, negativa**. Difatti, il candidato, non producendo domanda, manifesta di non avere più interesse a permanervi iscritto.

Ad abundantiam, in diverse disposizioni del sopracitato decreto ministeriale è evidenziato che la procedura in argomento è riferita solo ed esclusivamente ad una delle tre situazioni:

- 1) conferma di un'iscrizione già esistente (riferita al biennio precedente);
- 2) aggiornamento della precedente iscrizione, sulla scorta di nuovi titoli, culturali e/o di servizio;
- 3) conferma di coloro che fossero già inclusi con riserva o nell'inserimento di coloro che la riserva l'abbiano sciolta.

Nessuna menzione è fatta, né sarebbe stato possibile farlo, ad inserimenti *ex novo* che, nei fatti, è l'opzione che il ricorrente intendeva percorrere con la domanda di nuovo inserimento.

E' di palmare evidenza che il ricorrente, per le ragioni ampiamente esposte, non avesse titolo a confermare o aggiornare alcunché.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Ministero dell'Istruzione, università e ricerca come sopra rappresentato e difeso, rassegna le seguenti



CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto, dedotto ed eccepito:

- 1) dichiarare il ricorso nullo e/o inammissibile e/o irricevibile per difetto di giurisdizione;
- 2) in subordine dichiarare la sussistenza del litisconsorzio necessario e per l'effetto disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi controinteressati per come individuati in narrativa;
- 3) in via ulteriormente subordinata respingere le richieste della ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto.
- 4) liquidare, con valutazione equitativa, le spese di lite a favore dell'Amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 152 bis cpc, che prevede il versamento degli oneri del giudizio anche a favore delle pubbliche amministrazioni che si difendano tramite propri funzionari, ai sensi dell'art. 417 bis cpc.

Il funzionario delegato
Dr. Gaetano Citrigno



N. 1004 RG. GEN. 2014

N. _____ CRON.

TRIBUNALE DI VARESE

LAVORO

Verbale di prima udienza

Oggi 6 febbraio 15 alle ore 12¹⁵ davanti al Giudice Dr.

Dario Papa nella causa n. 1004/14 promossa con citazione-

ricorso, notificato il 22/11/2014 da

VALASTRO BOTENICA

con l'Avv. DANIELA MAZZOCCHI e AVV. BOTENICO LIGATO

contro

MUR AMBITO Territoriale di Varese.

con l'Avv. Dott. CITRINO

sono comparsi l'avv. Enrico Mazzocchi

ma anche l'avv. Elio Piccolo per lo
ricorso, la quale contesta tutti i punti esposti
allegati e in merito alle richieste di interpretazione
del contratto di lavoro chiede un breve rinvio per poter
procedere in alcuni punti fondamentali ma anche per
prendere contatti con l'ufficio (MUR) per verificare i
nomi e i dati del contratto di lavoro.

il giudice

dato atto di quanto sopra menzionato e per il momento
dispone il rinvio ex art. 420 c.p.c. e fissare per
il giorno 27.3.2015 ore 10.45

il giudice
Michele

Successivamente, e seguito del rinvio d'ufficio,
all'udienza del 6 maggio 2015 è presente l'Avv.
Elena Maria Lardo del Foro di Busto Arsizio, per parte
ricorrente, in sostituzione dell'Avv. Daniela Martelli.
È altresì presente per l'Amministrazione registrata
il dott. Citripino il quale si riporta integralmente
alle eccezioni formulate insistendo in particolare
per quella riguardante il difetto di giurisdizione.
L'Avv. Lardo si riporta integralmente al proprio
atto e si oppone all'eccezione di giurisdizione
sollevata da controparte, in quanto manifestamente
infondata, oltre a tutto quanto ex adverso
dedotto ed eccepito. L'Avv. Lardo insiste per
l'accoglimento dell'istanza per la determinazione
delle modalità della notificazione ai sensi dell'art.
151 c.p.c. depositata in data 26/03/2015.

SP Audia

dato atto di quanto sopra riservato ogni prov.
vedimento dispone il proseguo ex art. 420 c.p.c.
e fissa l'udienza per il giorno 22/05/2015
ore 10:45.

U. Lardo
A. L.

Successivamente, all'udienza del 22/05/2015 è
presente per parte ricorrente l'Avv. Elena Maria Lardo



TRIBUNALE DI VARESE

R. G. n° 1004/2014

del Foro di Busto Arsizio, in sostituzione dell'Avv. Daniela Mazzocchi, la quale si riporta integralmente al proprio atto e si oppone a tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito da controparte e all'eccezione di giurisdizione. L'Avv. Nerdo insiste per l'acoglimento dell'istanza per la determinazione delle modalità della notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Il Giudice

dato atto di quanto sopra riservato ogni provvedimento dispone il proseguo ex art. 170 c.p.c. e fissa l'udienza per le giorno 11/06/2015 ore 11:00.

Il Giudice
Nerdo

Successivamente, all'udienza dell'11 giugno 2015, sono comparso i procuratori delle parti: dott. Citripus per l'Amministrazione e l'avv. Nerdo, in sostituzione dell'Avv. Mazzocchi, per parte ricorrente i quali si riportano ai rispettivi atti e conclusioni. In particolare il dott. Citripus insiste nella eccezione relativa al difetto di giurisdizione producendo a tal fine copia del decreto di concessione di misura cautelare monocratica del TAR Lazio relativa ~~al~~ a ricorso

avente lo stesso oggetto lo stesso oggetto di quello
odiernamente in discussione.

L'Avv. Harzolo si oppone all'eccezione di difetto
di giurisdizione sollevata dalla controparte producendo
a tal fine dispositivo della sentenza N. 850/2015
del 24/03/2015 emesso dal Tribunale di Milano
sezione lavoro chiedendo di essere autorizzata
al deposito in cancelleria di copia comprensiva
di motivazione. L'avv. Harzolo resiste per l'accoglimento
dell'istanza per la determinazione della modalità
della notificazione ai terzi controinteressati ai
sensi dell'art. 151 c.p.c.

Il Tribunale

dato atto di quanto sopra riservato ogni
provvedimento dispone in prosieguo ex art.
470 c.p.c. e fissa l'udienza per il giorno
30/06/2015 ore 9:40 onde consentire quanto
richiesto.

Successivamente, all'udienza del 30 giugno 2015 sono
presenti i procuratori delle parti, dott. Citrigno per
l'Amministrazione e l'avv. Harzolo, in sostituzione
dell'avv. Martocchi, per la ricorrente i quali si
riportano ai rispettivi atti e conclusioni.

A scioglimento della riserva che precede il Giudice del Lavoro :

- letti gli atti ;

- esaminata la documentazione allegata ;

- viste istanze ed eccezioni delle parti ;

- ritenuto di dover fissare udienza di discussione , riservata , a tale udienza , l'adozione di ogni ulteriore , più opportuno , provvedimento ;

P.Q.M.


fissa l'udienza del 25 febbraio 2016 ore 10.30' per discussione , riservata , a tale udienza , l'adozione di ogni ulteriore , più opportuno , provvedimento.

Si comunichi.

Varese li 12 gennaio 2016

Il Giudice del Lavoro

(dr. Dario Papa)



Depositato in Cancelleria

Oggi, **15 GEN. 2016**

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Francesco GRANATO





Il dott. Citrigno insiste in particolare sull'eccezione relativa al difetto di giurisdizione depositando ordinanza del Tribunale di Mantova su analogo ricorso riguardante la produzione ad esaurimento e ordinanza della Corte di Cassazione N. 27991/2013 sulla medesima questione del difetto di giurisdizione.

L'Avv. Lardo ~~[depo]~~ si oppone all'eccezione di difetto di giurisdizione depositando sentenza N. 850/2015 del Tribunale di Milano e richiamando le sentenze già prodotte in atti, in particolare doc. 8 e 9. In caso di interpretazione del contraddittorio chiede che la notifica sia disposta secondo la modalità di cui all'istanza già depositata.

Il Tribunale

si riserva.

Il Giudice
[Signature]

Successivamente all'udienza del 25/02/2016 sono comparsi i procuratori delle parti, dott. Citrigno per l'Amministrazione e l'avv. Lardo, in sostituzione dell'Avv. Martocchi, per parte ricorrente. L'Avv. Lardo deposita precedenti favorevoli, insiste e si riporta

ai propri atti e conclusioni. Il dott. Grigori
deposta precedenti: favorevoli, ingiuste e si riporta
ai propri atti e conclusioni. L'Avv. Lardo insiste
per l'accoglimento dell'istanza per la determinazione
delle modalità della notificazione ai sensi dell'art.
151 c.p.c.

Il Giudice

dato atto, vista l'istanza di parte ricorrente
per la determinazione delle modalità di notifica-
zione ex art. 151 c.p.c., vista la memoria
difensiva del MIUR Ufficio scolastico della
Lombardia, ritenuto di dovere estendere il
contraddittorio nei confronti dei terzi individuati
sempre nella memoria difensiva del MIUR, nella
ritenuta ricorrenza dei presupposti, di cui
all'art. 151 c.p.c., dispone la notifica del ricorso
memoria difensiva e presente verbale a
mezzo pubblicazione sul sito istituzionale
del MIUR, nell'osservanza dei termini di legge,
nei confronti dei terzi indicati nella gradu-
atoria ^{scuola dell'infanzia} alla parte alla memoria difensiva del
MIUR del posto N. 302 al posto N. 528. Fissa
nove udienza di discussione al 06 Maggio
2016 ORE 10:00

Il Giudice

Mh

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Varese, il 2 MAR. 2016...

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Anna BUSNELLI

